



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 48/18/DSP

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON CONTESTAZIONE N. 3/18/DSP, PER IL MANCATO RISPETTO DELLE ESIGENZE ESSENZIALI IN MATERIA DI RISERVATEZZA DELLA CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. U) E DELL'ART. 11 DEL D.LGS. N. 261/1999

IL DIRETTORE

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito, “*Legge n. 689/1981*”);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito, d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la determina n. 3/18/DSP, del 23 febbraio 2018, notificata in pari data, con la quale è stata contestata alla società Hibripost, con sede legale in Mestre (Venezia), via Paganello n. 27, l’accertata violazione delle esigenze essenziali di cui all’articolo 1, comma 2, lett. u) e dell’art. 11 del d.lgs. n. 261/1999, condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la comunicazione del 24 aprile 2018, con la quale la Società ha trasmesso copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in data 23 aprile 2018, in favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) – con riferimento al mancato rispetto delle esigenze essenziali in materia di riservatezza della corrispondenza di cui all'art. 1, comma 2, lett. *u*) e dell'art. 11 del d.lgs. n. 261/1999;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 3/18/DSP nei confronti della società Hibripost, con sede legale in Mestre (Venezia), via Paganello n. 27, è archiviato in quanto la predetta Società ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il presente atto è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 novembre 2018

Il Direttore
Claudio Lorenzi